



COMUNE DI TREVENZUOLO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 30.11.2023

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Premessa

Articolo 2 - Principi Generali

Articolo 3 - Finalità dei Servizi Sociali

Articolo 4 - Destinatari degli interventi

Articolo 5 – Livelli essenziali delle prestazioni

Articolo 6 – Soggetti tenuti agli alimenti

Articolo 7 – Progetto Individualizzato e Patto Sociale

TITOLO II MODALITA' DI EROGAZIONE

Articolo 8 – Norme per l'accesso ai servizi

Articolo 9 – Controlli dichiarazione sostitutiva unica e Isee corrente

Articolo 10 – Priorità di accesso

TITOLO III INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

CAPO I CONDIZIONI GENERALI

Articolo 11 – Requisiti

Articolo 12 – Cause di esclusione

CAPO II Assistenza economica continuativa

Articolo 13 – Criteri e destinatari

CAPO III ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA “UNA TANTUM”

Articolo 14 – Criteri e destinatari

CAPO IV ASSISTENZA ECONOMICA PER FUNERALI DI POVERTA'

Articolo 15 – Criteri e destinatari

TITOLO IV SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA'

CAPO I SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Articolo 16 – Criteri e destinatari

Articolo 17 – Modalità di accesso

Articolo 18 – Aggiornamento documentazione

CAPO II SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO

Articolo 19 – Criteri, destinatari, compartecipazione

CAPO III SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONAL DI BASE

Articolo 20 – Tipologia di attività

CAPO IV SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE

Articolo 21 - Tipologia di attività

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

Articolo 23 – Entrata in vigore

Articolo 24 – Abrogazioni

ALLEGATI:

- modulo richiesta di accesso ai Servizi socio-assistenziali
- modulo progetto assistenza

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART.1- PREMESSA

1.Il presente regolamento è stato predisposto alla luce delle attuali normative in campo sociale, per consentire il sistema integrato dei servizi sociali così come definito dalla legge 328/2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che rappresenta la normativa di riferimento per i servizi sociali incentrata sul principio di sussidiarietà, di programmazione e di integrazione socio-sanitaria.

2.Sulla base della normativa vigente, il comune di Trevenzuolo intende regolamentare gli interventi rivolti alla protezione dei soggetti fragili, singoli o nuclei familiari, che, per condizioni di vita o di salute, si trovano in difficoltà.

3.Con riferimento all'art.124 della Legge Regionale Veneto 13 aprile 2001 n.11 per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e parzialmente o completamente a pagamento, o di prestazioni professionali, o di misure economiche, destinate a supportare la persona nelle situazioni di bisogno e di difficoltà che incontra nel corso della vita escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché le funzioni assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

ART.2 - PRINCIPI GENERALI

1.Il presente regolamento è emanato nello spirito dei Principi Fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana agli articoli 2, 3, 4 e 5 e dei diritti e doveri dei cittadini riconosciuti nei successivi articoli 30, 31, 34 e 38;

2.Ha come quadro normativo di riferimento:

- Il D.P.R. n. 616/1977;
- La L.R. n. 55/1982 “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale”;
- La legge n. 241 del 1990;
- L’art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000;
- La Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328/2000;
- La Legge Regionale del Veneto 13 aprile 2001, n. 11;
- Il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023;

3.Il presente regolamento inoltre tiene conto dell’ordinamento degli Enti Locali, della normativa relativa alla trasparenza delle procedure e alla tutela della riservatezza dei dati personali.

4.I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano secondo i principi della efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'Amministrazione.

5.Il sistema di erogazione degli interventi sociali si conforma a principi di universalità, uguaglianza e imparzialità. È garantita la parità di trattamento, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazioni, in relazione alle condizioni personali e sociali peculiari ad ogni singola persona o nucleo familiare.

ART.3 -FINALITÀ DEI SERVIZI SOCIALI

1.Il Comune di Trevenzuolo, in qualità di titolare delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, svolge compiti di organizzazione e di gestione degli stessi nell'intento di perseguire gli obiettivi fondamentali di seguito elencati:

- a) Prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito socio-familiare creando fenomeni di emarginazione.
- b) Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale, con progetti ed interventi educativi per fasce di età.
- c) Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscono la libertà e la dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento ed il rispetto della specificità delle esigenze.
- d) Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia ed i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio d'emarginazione.
- e) Vigilare sulla condizione minorile.
- f) Promuovere la tutela e l'assistenza della persona anziana e disabile nel proprio ambiente di vita, attuando interventi che diano priorità al mantenimento della domiciliarità.
- g) Promuovere l'avvio di percorsi lavorativi per soggetti fragili.
- h) Prevenire il disagio e promuovere il benessere giovanile.
- i) Promuovere il protagonismo giovanile.

ART.4- DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1.Sono destinatari delle attività e degli interventi di cui al sistema dei servizi sociali, nel rispetto della normativa vigente e, senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso, tutti i cittadini residenti nel Comune di Trevenzuolo.

2.Talune prestazioni sociali indicate nel presente Regolamento potranno essere erogate anche a persone domiciliate, o comunque temporaneamente presenti sul territorio comunale solo in via eccezionale e purchè sia previsto espressamente dalla vigente normativa in materia.

3.È sempre possibile erogare servizi ed espletare interventi a favore di soggetti non residenti qualora sia previsto da specifiche norme di legge o in presenza di accordi con Enti Pubblici che si obbligano a sostenere totalmente i costi di loro competenza.

4.Qualora il destinatario di una prestazione sociale prevista dal seguente regolamento sia la famiglia, tale concetto deve ritenersi riferito al nucleo sociale di appartenenza giuridicamente tutelato, ivi comprese le coppie di fatto stabilmente conviventi e le unioni civili previste dalla Legge 20 maggio 2016 n.76.

ART.5 - LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI

1.Il comune di Trevenzuolo, nello svolgimento delle proprie funzioni:

- favorisce l'integrazione fra la rete dei servizi territoriali e gli altri ambiti di welfare, anche attraverso accordi di programma, convenzioni -delega;
- promuove forme di collaborazione tra i Comuni al fine di ottimizzare le risorse e sostiene la sperimentazione di nuove modalità gestionali e tipologie di prestazioni.

2.Sono garantiti, in gestione diretta o delegata, in forma singola o associata, i livelli essenziali delle prestazioni di seguito specificati:

- servizio sociale professionale di base e segretariato sociale;
- servizio educativo territoriale;
- servizio domiciliare, sia di tipo assistenziale che educativo;
- interventi di sostegno economico;
- inserimenti in strutture, residenziali e semi residenziali, di soggetti in situazioni di fragilità sociale;
- inserimenti in centri di accoglienza, residenziali o diurni, a carattere comunitario.

ART.6- SOGGETTI TENUTI AGLI ALIMENTI

1.Poiché la famiglia è l'unità minima di produzione e di consumo nell'attuale realtà sociale, e poiché i redditi dei singoli membri concorrono alla formazione del reddito complessivo della famiglia stessa, acquista rilevanza la dimensione del nucleo familiare per determinare l'effettivo ammontare delle risorse a disposizione.

2.L'importo delle misure di sostegno economico ed il grado di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sociali, di conseguenza, sono determinate sulla base della situazione socio-economica del nucleo familiare del richiedente e dei soggetti tenuti agli alimenti, calcolate in ottemperanza delle disposizioni previste dal DPCM 5 dicembre 2013 n.159 recante il "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e s.m.i.

3.Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono coinvolti nel "percorso d'aiuto" richiamato al successivo art.7 del presente regolamento, nelle modalità previste dalla vigente normativa e nei tempi ritenuti maggiormente adeguati dai Servizi Sociali.

4.Qualora l'obbligo assistenziale normativamente previsto non venga rispettato da tutti i soggetti tenuti agli alimenti, il responsabile dei servizi sociali, se ritenuto opportuno all'interno del progetto individualizzato, provvederà a sollecitare il soggetto richiedente la prestazione (o chi lo dovesse rappresentare) affinché provveda, anche in via giudiziale, a far valere il proprio diritto alimentare previsto dall'art. 433 e seguenti del Codice Civile.

ART.7- IL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO E IL PATTO SOCIALE

1.I beneficiari degli interventi e dei servizi sono coinvolti all'interno di un percorso d'aiuto finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'art.3 del regolamento.

2.La presa in carico si articola nelle seguenti fasi:

- una fase di valutazione preliminare, effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono;
- la predisposizione di un progetto individualizzato tra soggetto richiedente e servizi, concordato verbalmente o redatto in forma scritta (Patto Sociale) in base al principio di proporzionalità alla richiesta inoltrata, che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona, e/o del nucleo familiare, al fine di superare la condizione di bisogno;
- la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale.

3.Il raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto individualizzato può essere conseguito mediante:

- a) Servizio sociale professionale di base
- b) misure di sostegno economico;
- c) servizi domiciliari;
- d) servizi socio-educativi al singolo o al gruppo;
- e) inserimenti in strutture, residenziali e semi residenziali, di soggetti in situazione di fragilità sociale;
- f) inserimenti in centri di accoglienza, residenziali o diurni, a carattere comunitario.

4.Il Patto Sociale è un accordo sottoscritto da tutti i soggetti interessati, siano essi operatori o potenziali beneficiari, nel quale si concordano azioni da svolgere, competenze di ogni singolo soggetto e tempistiche da rispettare, al fine di raggiungere gli obiettivi d'autonomia necessari a soddisfare i bisogni socio-economici, relazionali, educativi e d'integrazione del soggetto richiedente e del suo nucleo familiare.

5.Il patto sociale è da ritenersi uno strumento tecnico-professionale che l'assistente sociale utilizza per agevolare il "percorso d'aiuto" e la definizione del progetto individualizzato di cui al precedente comma 1.

6. Qualora tale documento vincoli l'amministrazione all'erogazione di una qualsiasi forma di prestazione che comporti un impegno, diretto o indiretto, di tipo economico lo stesso, per diventare efficace, deve essere sottoscritto anche dal Responsabile dei Servizi Sociali.

TITOLO II – MODALITA' DI EROGAZIONE

ART.8- NORME PER L'ACCESSO AI SERVIZI

1. Le prestazioni, i servizi e gli interventi disciplinati dal presente regolamento, vengono richiesti tramite apposita modulistica predisposta dai Servizi Sociali del Comune di Trevenzuolo.

2. L'accesso alle prestazioni e ai servizi, di norma, è attivato dall'interessato.

3. L'accesso alle prestazioni e ai servizi può avvenire su richiesta motivata di persone terze, quali ad esempio parenti stretti (genitori, figli, fratelli, cugini) o l'amministratore di sostegno.

4. L'erogazione delle prestazioni e dei servizi può avvenire d'ufficio previa verifica delle volontà dell'interessato e delle reali condizioni di difficoltà/ impossibilità che ne impediscono l'espressione autonoma.

5. La domanda deve essere avanzata, in forma scritta, al comune di Trevenzuolo presso gli uffici del Servizio Sociale e deve contenere ogni documento, presentato in originale o sotto forma di autocertificazione ai sensi della normativa vigente, ritenuto utile dagli uffici per consentire una sua completa valutazione.

6. L'istanza può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utile e deve, qualora si tratti di una prestazione sociale agevolata, essere accompagnata dalla DSU (dichiarazione sostitutiva unica) e dal relativo valore ISEE, così come previsto dal DPCM n.159/2013 e s.m.i.

7. Ai sensi e per gli effetti della Legge n.241/1990 e nel rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento UE n.679/2016 e s.m.i., l'interessato deve dichiarare la propria disponibilità al trattamento dei dati personali e ha diritto ad essere informato dell'avvio del procedimento, dei tempi stabiliti per la conclusione e dell'esito dello stesso.

ART.9- CONTROLLI DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA E ISEE CORRENTE

1. L'accoglimento della domanda sia essa di prima istanza o di rivalutazione periodica deve essere preceduto dal controllo da parte dei servizi competenti, della correttezza delle dichiarazioni fornite dal dichiarante nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) con particolare riguardo ai componenti del nucleo familiare, all'adeguatezza della tipologia di ISEE richiesto (es. ISEE ordinario, socio-sanitario, corrente, residenziale, per minorenni) e ad ogni altra informazione in possesso del Comune (rilevabile anche tramite altri uffici comunali).

2. A tale scopo sarà chiesta autorizzazione ai richiedenti per accedere, anche con strumenti informatici, al Sistema informativo ISEE (SII) gestito dall'Inps per prelevare la propria dichiarazione ISEE (DSU) e la relativa attestazione dell'indicatore.

3. Nel caso in cui da tale controllo emerge che l'istante ha reso dichiarazioni mendaci o sussistono significative discrepanze in grado di variare il valore ISEE dichiarato, sarà compito dell'operatore inviare la segnalazione sia all'interessato che al responsabile dei Servizi Sociali per gli adempimenti di competenza.

4. Le prestazioni sociali agevolate oggetto del presente Regolamento sono erogate, ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, sulla base di valutazioni economiche fondate sul valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (in breve ISEE) ordinario. Qualora dette prestazioni fossero erogate sulla base del valore ISEE "corrente", le stesse, se a carattere continuativo, potranno essere fornite solamente per il periodo di validità di tale indicatore, così come previsto dall'art. 9 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159.

ART.10-PRIORITÀ DI ACCESSO

1.La priorità di accesso al sistema degli interventi sociali comunali è garantita a quanti si trovano in una delle seguenti condizioni di bisogno:

- a) insufficienza del reddito per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- b) incapacità temporanea di provvedere a sé stessi;
- c) disabilità certificata a norma della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- d) gravi motivi sanitari, anche qualora non riconosciuti invalidi civili o diversamente abili ma comunque oggettivamente comprovabili mediante certificazione medica;
- e) sussistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

TITOLO III – INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

CAPO I - CONDIZIONI GENERALI

ART.11 – REQUISITI

1.L'assistenza economica comunale è da considerarsi una prestazione sociale agevolata rivolta non al singolo soggetto, ma al suo nucleo familiare di riferimento ed il cui accesso è subordinato sia alla presenza delle necessarie coperture di bilancio da parte dell'Ente Locale, sia a valutazione di tipo:

- Tecnico-professionale, basate sull'applicazione di una specifica metodologia di lavoro, tipica delle Scienze Sociali, che mira ad individuare il reale bisogno dell'utenza ed a sviluppare con essa percorsi di crescita dell'autonomia personale e familiare;
- Economiche, relativamente alle disponibilità finanziarie e patrimoniali in possesso dell'utente e del suo nucleo familiare di riferimento.

2.Per accedere a tali prestazioni, quindi, il richiedente deve:

a) aderire al progetto individualizzato elaborato con i Servizi Sociali che deve prevedere, tra l'altro, anche la quantificazione economica dell'aiuto richiesto al Comune. Tale adesione può richiedere, se necessario, anche la sottoscrizione del Patto Sociale di cui al precedente art. 7;

b) presentare il documento di cui all'art. 10 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 (Dichiarazione Sostitutiva Unica), e l'attestazione ISEE al fine di permettere al Comune di effettuare eventuali controlli;

c) avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, di valore pari o inferiore alle soglie stabilite con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

3.I requisiti di cui alle lettere b) e c) non sono richiesti per l'erogazione dei contributi previsti nel successivo Capo VI "assistenza economica per il contrasto alla povertà estrema".

4.La mancata o inadeguata adesione al progetto individualizzato non dà diritto ad accedere ai benefici economici. Qualora, per ragioni di opportunità assistenziale, debitamente documentata e certificata dall'Assistente Sociale, sia necessario procedere in assenza di un ISEE valido del soggetto richiedente, il Responsabile del Servizio può autorizzare, in via eccezionale, l'erogazione di un contributo economico.

ART. 12 – CAUSE DI ESCLUSIONE

1.Le istanze di ottenimento di uno dei benefici economici, diretti o indiretti, descritti nel presente Titolo III sono automaticamente escluse qualora:

- non risultino complete di tutta la documentazione richiesta
- il valore ISEE presentato risulti superiore ai parametri previsti per l'ottenimento del beneficio scelto, con la sola eccezione di quanto previsto dall'art. 15 ultimo comma;
- la dichiarazione sostitutiva unica presenti significative discrepanze in grado di variare il valore ISEE dichiarato;
- il nucleo familiare richiedente non sia in possesso di tutti i requisiti d'accesso previsti per l'ottenimento del beneficio richiesto;

2. Le istanze di ottenimento di uno dei benefici, diretti o indiretti, possono essere escluse qualora il soggetto richiedente sia risultato inadempiente ad impegni assunti in progetti individualizzati già precedentemente condivisi e concordati con il Servizio Sociale comunale.

CAPO II – ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

ART. 13-CRITERI E DESTINATARI

1. Possono fruire dell'assistenza economica temporanea i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- i nuclei monoparentali e persone sole con figli minori a carico prive di reddito per cause di separazione/ vedovanza/ allontanamento dalla famiglia, in assenza di rete parentale di sostegno;
- nuclei familiari in cui l'unico componente occupato perda il lavoro o abbia una riduzione dello stipendio a causa di fallimento della ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta grave malattia;
- le persone con svantaggio sociale e/o a rischio di marginalità in presenza di un progetto di reinserimento sociale.

2. Il valore ISEE del nucleo familiare richiedente previsto per l'accesso al beneficio del contributo economico continuativo è stabilito dalla Giunta Comunale con proprio specifico atto.

3. L'importo massimo erogabile a singolo nucleo familiare è stabilito dalla Giunta Comunale con proprio apposito atto.

4. Le forme di assistenza economica previste sono:

- il contributo economico continuativo, temporaneo anche tramite erogazione di buoni spesa alimentari;
- gli interventi alternativi al sussidio in denaro, qualora previsti da apposite convenzioni comunali con gli enti del terzo settore;
- ogni altra forma di contributo e/o di beneficio economico che, in presenza di specifici finanziamenti regionali o statali, o su progettualità dell'ambito territoriale sociale ATS (approvati dal Comitato dei Sindaci) o su progetti sovracomunali (finanziati da fondazioni o altri enti) nell'ambito delle Politiche Sociali, Giovanili, del Lavoro, vengono erogati tramite lo strumento del bando/avviso pubblico (es. contributo famiglie fragili, FSA...).

5. L'assistenza economica continuativa è erogabile per 6 mesi, eventualmente prorogabili e per la durata massima di un anno, previa verifica delle condizioni socio-economiche della persona e/o del nucleo.

- non sussistono limiti temporali per i soggetti in situazione di cronicità riferita a condizioni sanitarie particolari (ad es. malati cronici, invalidi totali permanenti) e per i soggetti anziani in condizioni economiche irreversibili, senza congiunti obbligati per legge. In questi casi l'Ufficio dei Servizi Sociali verifica annualmente il sussistere dei requisiti socio-economici;

CAPO III – ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA “UNA TANTUM”

ART. 14-CRITERI E DESTINATARI

1. Possono fruire dell'assistenza economica straordinaria i cittadini che si trovano in via temporanea e/o per circostanze eccezionali a dover fronteggiare situazioni particolari senza adeguate risorse economiche.

2. L'esistenza delle condizioni di cui al precedente comma, deve essere accertata dall'assistente sociale competente.

3. L'assistenza economica straordinaria viene erogata una tantum per un massimo di due volte l'anno e con il limite massimo definito dalla Giunta Comunale per ogni intervento e/o nucleo familiare. Eventuali deroghe verranno valutate di volta in volta dalla giunta comunale per casi particolari sulla base delle relazioni proposte dall'assistente sociale.

4. Non è comunque possibile erogare contributi economici di valore superiore a quello corrispondente alla documentazione presentata in sede di istanza ed allegata al progetto individualizzato, salvo il caso di eccezionali condizioni venutesi a determinare successivamente alla data di presentazione dell'istanza, la cui valutazione è rimessa all'assistente sociale.

CAPO IV – ASSISTENZA ECONOMICA PER FUNERALI DI POVERTÀ

ART. 15-CRITERI E DESTINATARI

1. Possono fruire di un contributo straordinario finalizzato allo svolgimento di un funerale di povertà, inteso come cerimonia di sepoltura in onore del defunto a carico del Comune, i cittadini, residenti prima del decesso, che si trovano in una delle seguenti situazioni debitamente certificate dai servizi sociali comunali:

- indigenza assoluta;
- appartenenti a famiglia in grave difficoltà socio-economica;
- assenza di familiari tenuti agli alimenti in grado di provvedere totalmente e/o parzialmente alle spese per il funerale del soggetto o al totale comprovato disinteresse degli stessi.

2. In casi eccezionali è possibile fruire di suddetto contributo anche nel caso di persone decedute ove l'ultima residenza accertata sia stata nel Comune di Trevenzuolo ma che si trovino in regime di irreperibilità a condizione che le stesse fossero state in passato seguite dai servizi sociali.

3. L'importo massimo erogabile a singolo intervento è quello necessario allo svolgimento di un servizio ordinario minimo di sepoltura del soggetto defunto.

4. L'accesso a questa tipologia di assistenza non prevede la valutazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del beneficiario.

5. Per poter beneficiare del contributo economico finalizzato allo svolgimento di un funerale di povertà il richiedente, se presente, deve essere certificato dai servizi sociali come soggetto legato al defunto da rapporti di parentela, affetto o aiuto (es. volontario) ed in grado di provvedere all'organizzazione ed alla gestione del rito funebre e della successiva sepoltura e/o cremazione. Qualora non siano presenti tali soggetti i servizi sociali, se ritenuto opportuno, procedono d'ufficio.

TITOLO IV - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ

CAPO I – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 16-CRITERI E DESTINATARI

1. Per servizio di assistenza domiciliare (SAD) si intende un insieme di interventi di natura socio-assistenziale, erogati a domicilio (salvo diversa indicazione dei Servizi Sociali) e finalizzato al supporto nella gestione delle attività fondamentali della vita quotidiana della persona, nonché ad assicurare il recupero e la conservazione di un soddisfacente stato di benessere fisico, psichico e sociale della persona che riceve la prestazione.

2. Il servizio di assistenza domiciliare si integra con i servizi sanitari operanti sul territorio. Finalità primaria del servizio è consentire la “domiciliarità” ovvero evitare il ricorso a soluzioni istituzionalizzanti, consentendo la permanenza della persona nel suo ambiente di appartenenza e il mantenimento di una sufficiente qualità di vita.

3. Pertanto le azioni che consentono di realizzare tale finalità sono: favorire l'autonomia dell'individuo nel contesto familiare e sociale, mantenere l'autonomia residua limitando la dipendenza, ridurre l'isolamento sociale delle persone e/o delle famiglie emarginate, alleviare il carico assistenziale delle famiglie, promuovere la socializzazione attraverso la partecipazione e il coinvolgimento in attività esterne.

4. L'assistenza domiciliare è rivolta:

- ad anziani, soli o in coppia o in famiglia, parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- ad adulti disabili (riconosciuti in base alla L.104/92 e/o invalidi civili e/o affetti da gravi malattie invalidanti accertate dai competenti servizi sanitari);
- a persone momentaneamente non autosufficienti per il solo tempo necessario a superare detta condizione (infortuni invalidanti e/o convalescenze);
- a persone che si trovano in uno stato di marginalità ed esclusione sociale conclamata.

Le prestazioni fondamentali fornite dagli operatori del SAD sono:

- assistenza e cura della persona negli atti quotidiani (alzarsi dal letto, igiene e bagno personale, vestirsi ...);
- assistenza igienico-sanitaria semplice e non infermieristica (mobilizzazione, controllo assunzione farmaci...);
- cura dell'ambiente domestico (pulizie ordinarie della casa e della biancheria, preparazione pasti, disbrigo commissioni...);
- se necessario, fornitura di pasti caldi a domicilio;
- segretariato sociale.

ART. 17-MODALITA' DI ACCESSO

1. L'accesso al citato servizio è regolamentato secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente regolamento.

2. Il monte ore dell'intervento viene definito all'interno del progetto individualizzato, art.7 del presente regolamento, predisposto a seguito dell'analisi complessiva della situazione e della rilevazione dei bisogni (scheda SAD).

3. Qualora, per ragioni di opportunità assistenziale, certificata dall'assistente sociale, sia necessario avviare le prestazioni in assenza di un ISEE del richiedente, il responsabile del servizio può autorizzare, in via eccezionale l'avvio del servizio con l'applicazione dell'importo massimo previsto per un massimo di tre mesi.

4. Per i malati oncologici terminali, in assenza della certificazione ISEE, è concessa la gratuità del servizio per un massimo di due mesi.

5. Le soglie ISEE e conseguentemente l'ammontare della compartecipazione sono stabilite con successiva deliberazione della Giunta comunale e l'importo a carico dell'utente verrà inviato dagli uffici con cadenza mensile.

ART. 18- AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE

1. Entro la fine del mese di marzo di ogni anno il soggetto beneficiario è tenuto, senza alcun dovere di richiesta da parte degli uffici comunali, ad aggiornare tutta la documentazione di cui all'art. 73 comma 2, lettera B (DSU) e C (ISEE).

2. Essendo l'importo di compartecipazione alla spesa calcolato proporzionalmente alle disponibilità economiche del nucleo familiare di riferimento, ogni evento che possa determinare, anche in corso d'anno,

una variazione del valore dell'indice ISEE deve essere tempestivamente comunicato ai competenti uffici comunali mediante presentazione di una nuova DSU.

3. Il Comune si riserva di chiedere in ogni momento la presentazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare, ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del DPCM 5/12/2013 N. 159 (ISEE corrente).

4. La mancata presentazione della documentazione, dovuta o richiesta ai sensi dei commi precedenti, comporta il pagamento a carico dell'utente, di una quota di compartecipazione corrispondente all'intero costo orario di servizio, tranne che per i mesi di gennaio e febbraio che verranno calcolati sulla base dell'ISEE dell'anno precedente.

CAPO II – SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO

ART.19- CRITERI, DESTINATARI, COMPARTECIPAZIONE

1. Per il servizio pasti caldi a domicilio s'intende la preparazione, il trasporto e la consegna di pasti caldi direttamente all'indirizzo del soggetto in condizione di fragilità.

2. Tale servizio è rivolto a cittadini fragili, in particolare anziani, non in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto.

3. Il servizio è da considerarsi una prestazione sociale agevolata. L'accesso a tale tipologia di prestazioni è subordinato alla presenza delle necessarie coperture di bilancio da parte dell'Ente Locale ed a valutazione di tipo:

- Tecnico-professionale, in merito all'opportunità ed alla possibilità di fornire un pasto caldo a domicilio;
- Economiche, relativamente alle disponibilità finanziarie e patrimoniali in possesso dell'utente e del suo nucleo familiare di riferimento.

4. Per accedere alle prestazioni, pertanto, il richiedente deve:

- aderire al progetto individualizzato elaborato dai servizi sociali;
- presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica al fine di calcolare l'ISEE e/o effettuare eventuali controlli
- avere un indicatore ISEE di valore pari agli importi stabiliti dalla Giunta Comunale con proprio specifico atto.

5. Le soglie ISEE e conseguentemente l'ammontare della compartecipazione sono stabilite con successiva deliberazione della Giunta comunale e l'importo a carico dell'utente verrà inviato dagli uffici con cadenza mensile.

6. Entro la fine del mese di marzo di ogni anno il soggetto beneficiario è tenuto, senza alcun dovere di richiesta da parte degli uffici comunali, ad aggiornare ISEE e relativa DSU.

7. Essendo l'importo di compartecipazione alla spesa calcolato proporzionalmente alle disponibilità economiche del nucleo familiare di riferimento, ogni evento che possa determinare, anche in corso d'anno, una variazione del valore dell'indice ISEE deve essere tempestivamente comunicato ai competenti uffici comunali mediante presentazione di una nuova DSU.

8. Il Comune si riserva di chiedere in ogni momento la presentazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare, ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del DPCM 5/12/2013 N. 159 (ISEE corrente).

CAPO III SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI BASE

ART. 20– TIPOLOGIA DI ATTIVITA’

1. Il Servizio mira a promuovere il benessere della Comunità locale mediante il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- migliorare il benessere sociale dei cittadini;
- ridurre le situazioni di rischio sociale presenti sul territorio;
- implementare la collaborazione e l’integrazione tra reti, siano esse formali che informali, presenti sul territorio;
- garantire relazioni d’aiuto e processi di empowerment sociale a favore di singoli, famiglie e/o gruppi.

2. Le Prestazioni e gli interventi sono:

- rilevazione ed analisi dei bisogni socio-sanitari del territorio;
- presa in carico di persone e/o nuclei familiari in difficoltà, anche in collaborazione con altre figure professionali;
- elaborazione, gestione e valutazione di progetti individualizzati relativi a cittadini in situazioni di disagio anche in collaborazione con altri Servizi operanti sul territorio;
- raccolta e gestione professionale delle istanze per l’ottenimento di benefici economici relativi al Settore Servizi Sociali;
- attivazione degli strumenti necessari alla buona riuscita della relazione d’aiuto, alla riduzione della condizione di disagio ed alla promozione dell’autonomia personale di soggetti deboli;
- elaborazione, gestione e valutazione di attività di prevenzione sociale, primaria e secondaria;
- elaborazione, gestione e valutazione di progettualità sociali diffuse per la promozione di un welfare comunitario;
- consulenza tecnico - professionale;
- lavoro di rete con la comunità locale;
- Segretariato Sociale.

3. Il Servizio è rivolto a tutti i cittadini residenti, domiciliati e/o comunque presenti, a qualsiasi titolo, sul territorio comunale, con particolare riferimento ai soggetti più fragili della popolazione.

CAPO V- SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE

ART. 21- TIPOLOGIA DI ATTIVITA’

1. Il Servizio si prefigge quale scopo la promozione del benessere della Comunità locale mediante il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- sviluppare azioni educative di prevenzione primaria e secondaria;
- promuovere politiche di welfare comunitario e generativo;
- incrementare momenti di aggregazione sociale sul territorio;
- ridurre le situazioni di rischio evolutivo dei minori;
- implementare la collaborazione e l’integrazione tra reti, siano esse formali che informali, presenti sul territorio;

2. Il Servizio prevede l’erogazione delle seguenti prestazioni ed interventi:

- raccolta ed analisi d’informazioni sui bisogni educativi del territorio;
- lavoro di rete con la comunità locale;
- elaborazione e realizzazione di progetti educativi individualizzati e di gruppo;
- coordinamento delle attività educative attivate, direttamente o tramite terzi, dal Comune
- collaborazione con agenzie educative del territorio;
- progettazione e coordinamento di attività socio-educative e del tempo libero;

- organizzazione di iniziative culturali in funzione socio-educativa;
- progettazione e organizzazione di progetti di comunità;
- coordinamento del volontariato locale che collabora in attività comunali;
- supporto educativo nella gestione di situazioni individuali di disagio;
- consulenza educativa;

3. Il Servizio è rivolto ai minori, alle famiglie, agli adulti siano essi residenti, domiciliati e/o comunque presenti, a qualsiasi titolo, sul territorio comunale, con particolare riferimento ai soggetti più fragili della popolazione.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.22- RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili e/o giudiziali, è garantito con l'applicazione delle norme in materia con particolare riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso i competenti Uffici dei Servizi Sociali comunali, al fine di determinare l'ammissione alla prestazione agevolata richiesta e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio in forma anonima.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della quota massima di partecipazione.
4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

Art.23- ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2024, salvo diversa disposizione.
2. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art.24- ABROGAZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti.

ALLEGATI:

- modulo di accesso ai Servizi socio-assistenziali
- modulo progetto assistenza